# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**N. 2142**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore CORRAO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1995**

---

Contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38
dello Statuto regionale siciliano

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Nel complesso di norme che regolano i rapporti tra lo Stato e la Regione, l'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana prevede un versamento annuale da parte dello Stato a titolo di solidarietà nazionale da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici, da determinarsi in modo da tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Lo stesso articolo stabilisce che l'assegnazione deve essere sottoposta ad una revisione quinquennale con riferimento alle variazioni dei dati assunti per la determinazione del divario dei redditi di lavoro.

L'erogazione del contributo di solidarietà alla Sicilia costituisce l'adempimento di un obbligo costituzionale.

Fino all'anno 1986 il contributo è stato concesso con leggi statali aventi validità quinquennale e commisurato ad una percentuale del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia.

Per il quinquennio 1982-1986 la legge 13 agosto 1984, n. 470, ha stabilito il contributo in una somma pari al 95 per cento delle imposte suddette riscosse in Sicilia in ciascun anno del quinquennio considerato.

Per gli anni successivi al 1986 e fino al 1990 il contributo è stato determinato anno per anno con specifiche norme.

Con l'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è stato determinato il contributo per l'anno 1987, in misura pari all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia nello stesso anno.

Per l'anno 1988, con l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il contributo è stato determinato nella stessa misura dell'anno 1987.

Successivamente il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ha determinato il contributo in lire 1.400 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 210 miliardi per l'anno 1990, con una evidente riduzione rispetto agli anni precedenti.

Dopo il 1990 nessun contributo è stato determinato ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto siciliano, nonostante le istanze e le iniziative che ne hanno evidenziato la necessità (vedi tabella 1).

Nel disegno di legge finanziaria per il 1995 (atto Camera n. 1364), nella nota illustrativa circa il contenuto degli accantonamenti di cui alla tabella B (fondo speciale di conto capitale), si leggeva che l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro era finalizzato, fra l'altro, al «trasferimento di risorse alla regione Sicilia, a titolo di solidarietà nazionale per gli anni dal 1991 al 1995 e per gli anni successivi ai sensi dell'articolo 38 del relativo Statuto».

Tale accantonamento, tuttavia, non è stato attivato con il dovuto provvedimento legislativo.

A tale proposito va sottolineato che non solo l'obiettivo per il quale nello Statuto siciliano era stato previsto il Fondo di solidarietà nazionale non è stato raggiunto, ma la crisi occupazionale che ha interessato in questi anni il nostro Paese ha segnato profondamente la Sicilia ed ha accresciuto il divario esistente con il resto del Paese.

Infatti, in base a dati ufficiali, il prodotto interno lordo per abitante calcolato in Sicilia continua ad essere notevolmente inferiore rispetto alla media nazionale (– 32,31 per cento nel 1991) (vedi tabella 2).

Di conseguenza appare evidente la necessità, al fine di contenere il divario ancora esistente per i redditi di lavoro tra la

Regione siciliana e il resto d'Italia, di ripristinare il contributo in argomento tenendo altresì presente che il suo impiego è vincolato all'esecuzione di lavori pubblici che possono servire da volano per una ripresa dell'attività economia nella Regione.

A tale proposito occorre aggiungere che il bilancio della regione Sicilia nel periodo 1990-1995 è stato interessato, oltre che dalla mancata o ridotta attribuzione del contributo in argomento (quantificabile in minori entrate, nel quinquennio 1990-1994, pari a lire 11.772.700 miliardi, vedi tabella 1), dall'esclusione di alcuni trasferimenti nazionali di settore (asili-nido, consultori familiari, trasporti, Fondo sanitario nazionale in conto capitale) e dall'obbligo di compartecipazione, con propri fondi, a parte della spesa sanitaria.

I predetti minori trasferimenti statali, ammontanti a oltre 26.000 miliardi (vedi tabella 3), hanno obbligato la Regione a convogliare proprie risorse finanziarie su spese socialmente importanti facendo venire meno la possibilità di intervenire direttamente a sostegno di opere produttive per contrastare la drammatica situazione economica ed occupazionale della Regione (tasso di disoccupazione pari al 22,29 per cento).

Il provvedimento che viene sottoposto alla Vostra approvazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 38 dello Statuto siciliano, prevede un recupero di risorse nel quinquennio 1995-1999, attribuendo al bilancio della Regione l'intero ricavato delle imposte di fabbricazione. È una soluzione resa necessaria dall'emergenza-occupazione e rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno finalizzata alla ripresa dei lavori riguardanti le grandi opere pubbliche infrastrutturali.

È a tutti nota la strutturale deficienza nell'approvvigionamento idrico a uso potabile per vasti territori, che condanna milioni di siciliani a periodi insopportabili di siccità.

Per un mese intero le popolazioni della Valle del Belice restano prive di approvvigionamento idrico.

Altra gravissima carenza in Sicilia è rappresentata dalla edilizia sanitaria e dalla edilizia scolastica: scuole ancora con troppi turni o prive di locali igienici e di palestre; ospedali privi di reparti indispensabili alle emergenze della pubblica sanità; atenei universitari sovraffollati e privi di adeguata edilizia per l'accoglienza degli studenti.

Non di minore peso ai fini dello sviluppo economico per la Sicilia è la ristrutturazione e il potenziamento della rete dei trasporti di ferrovia e della grande viabilità stradale.

L'applicazione dell'articolo 38 dello Statuto di autonomia per la Sicilia è la presenza indispensabile per la verifica della volontà dello Stato di rispettare il patto costituzionale stipulato fra lo Stato italiano e le popolazioni di Sicilia.

Ma è anche il banco di prova del tanto preannunciato disegno di riforma fiscale per il più ambizioso traguardo della riforma federalista.

Da parte degli studiosi e delle forze democratiche si fa sempre più evidente la necessità che la via dell'autogoverno e dello sviluppo economico e sociale della Sicilia sia coniugata con la riorganizzazione dello Stato in forma federale.

Solo il federalismo può ridare al popolo siciliano la prospettiva del rispetto della sua identità di quasi-Nazione e la riaffermazione del suo diritto alla libertà delle risorse del territorio e della cultura.

Il fallimento della vecchia Regione è il risultato dell'espoliazione dei poteri dello Statuto, dell'assetto politico istituzionale di accentramento di poteri economici forti e di apparati politici colonialisti.

Una nuova Regione, nell'ambito di una organizzazione federale dello Stato, deve poter ridare forza al ruolo economico e culturale che la storia ha assegnato alla Sicilia in rapporto all'Italia, all'Europa e al Mediterraneo.

TABELLA 1

## CONTRIBUTO A TITOLO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA STIMA MINORI ASSEGNAZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE NEL PERIODO 1987-1994

*(importi in milioni di lire)*

| Anni | Gettito imposta di fabbricazione | Importo attribuito alla Sicilia | Differenza |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1.438.947 | 1.238.000 | 200.947 |
| 1988 | 1.604.194 | 1.238.000 | 366.194 |
| 1989 | 1.692.897 | 1.400.000 | 292.897 |
| 1990 | 2.021.562 | 210.000 | 1.811.562 |
| 1991 | 2.267.581 | 0 | 2.267.281 |
| 1992 | 2.518.958 | 0 | 2.518.958 |
| 1993 | 2.519.518 | 0 | 2.519.518 |
| 1994 | 2.655.081 | 0 | 2.655.081 |
| Totale | 16.718.738 | 4.086.000 | 12.632.738 |

TABELLA 2

## PRODOTTO INTERNO LORDO PER ABITANTE

*(importi in migliaia di lire)*

| Anni | Italia | Sicilia | Differenza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Assoluta | % |
| 1980 | 6.869,4 | 4.648,0 | - 2.221,4 | - 32,34 |
| 1981 | 8.211,8 | 5.592,5 | - 2.619,3 | - 31,90 |
| 1982 | 9.624,4 | 6.570,9 | - 3.053,5 | - 31,73 |
| 1983 | 11.145,0 | 7.843,9 | - 3.301,1 | - 29,62 |
| 1984 | 12.731,6 | 8.918,6 | - 3.813,0 | - 29,95 |
| 1985 | 14.185,5 | 9.620,8 | - 4.564,7 | - 32,18 |
| 1986 | 15.719,8 | 10.746,2 | - 4.973,6 | - 31,64 |
| 1987 | 17.155,9 | 11.874,2 | - 5.281,7 | - 30,79 |
| 1988 | 19.004,4 | 12.720,2 | - 5.284,2 | - 33,07 |
| 1989 | 20.741,4 | 13.521,4 | - 7.220,0 | - 34,81 |
| 1990 | 22.754,7 | 15.158,1 | - 7.596,6 | - 33,38 |
| 1991 | 24.693,7 | 16.715,1 | - 7.978,6 | - 32,31 |

TABELLA 3

## RIFLESSI SULLA FINANZA DELLA REGIONE SICILIANA DERIVANTI DAI PROVVEDIMENTI STATALI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER GLI ANNI DAL 1990 AL 1995

*(importi in milioni di lire)*

| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorso nel finanziamento della spesa sanitaria corrente (articolo 19, decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, e successive modificazioni) | 521.894 | 654.520 | 1.107.027 | 1.059.364 | 1.384.480 | 1.884.491 | 6.611.776 |
| Contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale (1) | 1.811.562 | 2.267.581 | 2.518.958 | 2.519.518 | 2.655.081 | 2.734.733 | 14.507.433 |
| Minori trasferimenti per effetto della manovra di contenimento di cui al decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, e successive modificazioni (2) | 712.097 | 747.680 | 792.973 | 912.973 | 970.973 | 1.000.102 | 5.136.798 |
| TOTALE | 3.045.553 | 3.669.781 | 4.418.958 | 4.491.855 | 5.010.534 | 5.619.326 | 26.256.007 |

I precedenti importi non tengono conto delle minori entrate relative alla mancata definizione delle norme di attuazione in materia finanziaria e dei riflessi della normativa sulla tesoreria unica.

*Note:* (1) Importo stimato per l'anno 1995.
(2) Importi stimati per gli anni dal 1990 al 1995.

*Dati stimati dall'Assessorato regionale Bilancio e finanze*

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è commisurato, per il quinquennio 1995-1999, al 100 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale della Sicilia a titolo di imposte di fabbricazione.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.600 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.